



Comune di Campobasso

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 nelle sedute del 30/09 – 1 e 2/10/1991
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 nella seduta del 02/03/1995
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 nella seduta del 25/03/1997
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 nella seduta del 01/08/2000
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 nella seduta del 03/03/2003
Modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n.ri 82, 83 ed 84 nella seduta del 28/12/2006
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 nella seduta del 12/11/2008
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 nella seduta del 07/12/2011
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 nella seduta del 25/05/2015
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 nella seduta del 14/12/2015
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 nella seduta del 27/12/2016

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 (IL COMUNE)

1. Il Comune di Campobasso, riconosciuto l'ordinamento generale della Repubblica, è l'Ente autonomo rappresentativo della comunità cittadina; ne cura tutti gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. In conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti della persona, il Comune di Campobasso promuove la cultura della pace, della solidarietà sociale e dei diritti umani.
3. Il Comune pone particolare attenzione alla tutela dei diritti dei cittadini più deboli, disagiati ed emarginati e si fa promotore di un'azione anche nei confronti di altri Enti ed Associazioni volta a realizzare programmi di assistenza, di recupero e di reinserimento sociale.
4. Particolare attenzione viene rivolta al mondo giovanile attraverso la valorizzazione economico-sociale delle iniziative dirette allo sviluppo articolato della comunità che, anche attraverso la cooperazione e l'associazionismo, consentono l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
5. Il Comune si impegna a promuovere e sviluppare la cultura come fattore di identità della comunità cittadina e regionale molisana. Particolare cura inoltre il Comune pone nel sostegno della funzione della famiglia, dell'associazionismo e del volontariato per favorire la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla vita dell'Ente.
6. Il Comune ritiene suo obbligo fondamentale la salvaguardia e la tutela anche sotto il profilo ambientale del suo territorio quale bene della comunità garantendone la integrità e la corretta utilizzazione.
7. Il Comune nell'ambito delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti comunali favorisce ed incentiva il volontariato garantendo un accesso privilegiato, in particolar modo nei servizi sociali, alle associazioni operanti in tali settori.
8. Il Comune coordina la propria azione con quella degli altri enti locali anche al fine di ottimizzare le proprie risorse, ridurre le spese e accorpate la gestione dei servizi di bacino ultra comunale.
9. Il Comune riconosce al "borgo antico" della città la funzione essenziale di salvaguardia della identità storica di Campobasso. Ne garantisce il recupero sociale e culturale valorizzandone gli aspetti architettonici, artistici ed economici con particolare attenzione ai valori dell'artigianato tradizionale.
- 10. Il Comune riconosce l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune.**
- 11. Il Comune si dichiara contro tutte le dipendenze patologiche e si impegna a contrastare ogni forma ed ogni messaggio in conflitto con tale principio.**

ART. 2 (Territorio e Stemma)

1. Il territorio del Comune di Campobasso è confinante a Nord con Ripalimosani, a Nord-Est con Matrice, ad Est con S. Giovanni in Galdo e Campodipietra, a Sud con Ferrazzano e Mirabello, a Sud-Ovest con Vinchiaturò, ad Ovest con Busso, a Nord-Ovest con Oratino.
- 2. Il Comune di Campobasso ha sede in Palazzo S.Giorgio, Piazza Vittorio Emanuele, n.29. Unitamente alla bandiera italiana ed europea, in Sala Consiliare, vicino allo**

scranno di Presidenza e nel medesimo portabandiera, va collocata anche una bandiera riportante i colori rosso e blu e con al centro lo stemma della Città.

3. Il Consiglio comunale, la Giunta comunale e le Commissioni consiliari si riuniscono, di norma, presso la sede comunale.
4. Lo stemma del Comune di Campobasso è costituito da un cartiglio con sfondo rosso-blu, sovrastato da corona principesca a 8 fioroni e 8 perle, con al centro un ovale contenente sei torri nel campo, sormontate da un'altra corona, delle quali tre sono ordinate nella parte superiore e tre nella parte inferiore; esso non può essere utilizzato che per fini istituzionali.
5. Nel territorio delle frazioni le funzioni di cui all'art.38 della legge 8 giugno 1990, n.142, vengono svolte da un Consigliere delegato dal Sindaco da scegliersi, preferibilmente, fra i Consiglieri ivi residenti.
6. Il Comune promuove per la Frazione e per tutte le Contrade forme di integrazione e di pieno utilizzo dei servizi di propria competenza.

ART. 3

(Modalità di esercizio della funzione amministrativa)

1. Il Comune di Campobasso garantisce il diritto di informazione e di accesso come diritto fondamentale del cittadino. Il regolamento ne definisce tempi e modalità.
2. Tutti gli atti amministrativi a carattere generale devono, prima della loro discussione in Consiglio comunale, essere pubblicizzati nelle linee fondamentali.
3. L'esercizio delle funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale deve garantire l'adeguata conoscenza di ogni fase del procedimento da parte del cittadino, singolo o associato, che ne faccia richiesta e che, comunque, sia interessato allo stesso.
4. Nessun atto comunale è segreto se non previsto come tale dalla legge e tutti possono ottenere copia previo pagamento dei soli costi materiali se richiesti.
5. L'adozione di ogni atto amministrativo di competenza del Comune ha tempi certi, stabiliti dal regolamento; l'inosservanza di questi comporta nei casi più gravi, responsabilità dell'amministrazione e/o dei funzionari responsabili del procedimento con diritto al risarcimento del danno.

ART. 4

(Cooperazione istituzionale)

1. Il Comune di Campobasso finalizza la sua attività amministrativa ad una concreta forma di decentramento dei poteri da parte degli organi sovracomunali.
2. Il Comune di Campobasso, nell'ambito dei programmi di sviluppo coordinati con la Regione Molise e la provincia di Campobasso, o altri Enti territoriali, si impegna a valorizzare ogni possibile forma di collaborazione tra Enti istituzionali ed in particolare promuove l'utilizzazione degli strumenti indicati nella legge n.142/90.
3. Particolare attenzione sarà prestata alla collaborazione con l'intero sistema scolastico regionale ed in particolare con l'Università degli Studi del Molise. Il Comune di Campobasso si impegna a ricercare qualsiasi forma di cooperazione avvalendosi della consulenza dell'ateneo molisano tesa alla crescita globale della città.
4. Ove si proceda mediante accordi di programma (art.27 L.142/90) la partecipazione del rappresentante dell'Amministrazione (Sindaco o Assessore esplicitamente delegato) verrà disposta con provvedimento dell'organo competente a deliberare.

TITOLO II

GLI ORGANI DEL CONSIGLIO COMUNALE E IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

CAPO I

ART. 5

(Il consiglio comunale)

1. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del comune.
2. Il consiglio comunale è depositario diretto della potestà statutaria, regolamentare ed organizzativa connessa all'autonomia del comune.
3. E' convocato dal presidente del consiglio, che ha poteri di direzione dei lavori a garanzia delle regole democratiche del dibattito al fine di conseguire decisioni rapide ed efficienti.
4. **All'inizio di ogni seduta consiliare, subito dopo il primo appello antimeridiano, va ascoltato l'Inno nazionale.**
5. **Assicura e garantisce lo sviluppo dei rapporti e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati nonché gli istituti di partecipazione con momenti di collegamento, di consultazione e coordinamento.**

Art. 5 bis

(Funzionamento del consiglio)

1. **Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Esso adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento disciplinante il suo funzionamento che deve prevedere il tempo massimo per gli interventi individuali, le repliche e le dichiarazioni di voto nonché il periodo di tempo da dedicare, in ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni ed interpellanze.**
2. **Il funzionamento del consiglio si basa sui seguenti principi quadro:**
 - della modalità della convocazione e della riunione;
 - della pubblicità delle sedute, tranne nelle ipotesi espressamente stabilite dal regolamento;
 - delle attività delle commissioni;
 - del rispetto dei diritti dei consiglieri, specie quelli che si riferiscono alla presentazione ed alla discussione delle proposte e della garanzia e della partecipazione delle minoranze;
 - del diritto di informazione dei consiglieri e dei cittadini.**Il regolamento del consiglio dà articolazione e sviluppo ai suindicati principi.**
3. Il regolamento deve altresì contenere le modalità attraverso le quali fornire al consiglio servizi, attrezzature, risorse finanziarie, personale e strutture apposite per il funzionamento del consiglio e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
4. **La gestione delle risorse finanziarie è seguita da funzionari della ragioneria sulla base di specifico piano esecutivo di gestione, risponde alle regole della finanza pubblica e dà luogo ad apposito rendiconto annuale che confluisce in quello generale ed è con questo sottoposto all'approvazione del consiglio.**

Art. 5 ter

(Partecipazione del consiglio all'attuazione del programma di governo)

1. **Il consiglio concorre a definire annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del**

bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

2. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 36, comma II, del D.L.vo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni

Art.6

(Programmazione consiliare)

1. La programmazione periodica dei lavori del consiglio è discussa e definita dalla conferenza di programmazione consiliare, convocata e presieduta dal presidente del consiglio di concerto con il sindaco. Essa è composta dal presidente del consiglio, dal sindaco **o un suo delegato**, dai capigruppo consiliari e dai presidenti delle commissioni permanenti.
2. **La conferenza dei capigruppo, è presieduta dal presidente del consiglio e composta dal sindaco, o da un suo delegato, e dai presidenti dei gruppi consiliari. Essa ha carattere consultivo e si riunisce, previa convocazione del presidente del consiglio, sia preliminarmente alle adunanze consiliari, sia nel corso delle medesime ove il presidente ne ravvisi la necessità. Essa coadiuva il presidente nelle decisioni relative alla programmazione dei lavori del consiglio, ed alla definizione di ogni aspetto che risulti utile ad un proficuo andamento dell'attività consiliare.**
3. **Il presidente, ogni qual volta ne ravvisi l'esigenza, può convocare la conferenza dei capigruppo per questioni di particolare interesse amministrativo o di rilevante carattere politico istituzionale.**

Art.7

(I consiglieri comunali)

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità cittadina **ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione o sostituzione, non appena adottata dal consiglio comunale la relativa deliberazione.**
2. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza consiliare. Le modalità di esercizio sono disciplinate dalla legge e dal regolamento del consiglio.

2-bis Ai consiglieri spetta, a richiesta, l'indennità di funzione, secondo l'art.23, commi cinque-otto, della legge 3 agosto 1999, n°265. Il regime di questa indennità è disciplinato dalla legge e dal regolamento sul funzionamento del consiglio.

3. Abrogato.

4. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune e dagli enti o soggetti dipendenti, strumentali ed ausiliari rispetto al comune, informazioni e copie di atti e documenti utili all'espletamento del loro mandato, senza che possa essere opposto loro il segreto di ufficio. Il comune assicura ai consiglieri le attrezzature e i servizi necessari all'espletamento delle loro funzioni.
5. **Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa. La mancata partecipazione, non giustificata, a tre sedute**

consecutive da' luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato, che può far pervenire le sue osservazioni entro quindici giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta, a cura del presidente, al consiglio per le determinazioni di sua competenza. Copia della delibera è notificata all'interessato entro dieci giorni.

Art.8
(Il consigliere anziano)

1. E' consigliere anziano colui che nella consultazione elettorale ha riportato la maggior cifra individuale, ai sensi dell'art.72, quarto comma, del T.U. n°570/1960, costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
2. Egli svolge funzioni vicarie in caso di vacanza, assenza o impedimento del presidente del consiglio e del vicepresidente vicario.

ART. 8 BIS
(consigliere aggiunto)

E' istituita la figura del Consigliere aggiunto, riconoscendo ai cittadini stranieri maggiorenni, regolarmente residenti nel territorio comunale, il diritto di eleggere un proprio rappresentante chiamato a partecipare con, diritto di parola ma senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti, senza concorrere a determinare il numero legale delle sedute.

Il Consigliere aggiunto ha diritto di iniziativa sugli atti con le forme e le modalità previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio e può formulare interrogazioni, mozioni e risoluzioni. L'elezione del Consigliere aggiunto è disciplinata da apposito regolamento comunale ed avviene in concomitanza delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale, tranne in sede di prima applicazione.

Art.9
(gruppi consiliari)

1. All'atto dell'insediamento del consiglio comunale, le rappresentanze politiche consiliari si costituiscono in gruppi corrispondenti alle liste nelle quali i singoli consiglieri sono risultati eletti.
2. Il consigliere, sia che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello espresso dalla lista in cui è risultato eletto, sia che intenda costituire con altri consiglieri un **nuovo** gruppo, sia che non intenda appartenere ad alcun gruppo, deve darne espressa comunicazione al presidente del consiglio, ovvero al consigliere anziano prima dell'elezione del presidente del consiglio, nonché al segretario generale. **I consiglieri che non intendono appartenere ad alcun gruppo confluiscono nel gruppo misto.**
3. Possono essere costituiti gruppi **nuovi** consiliari rispetto a quelli corrispondenti alle liste elettorali, purché **siano formati da almeno due consiglieri.**
4. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture ed **adeguati** strumenti.

Art.10
(commissioni consiliari permanenti)

1. Le commissioni consiliari permanenti sono organismi consultivi interni del consiglio comunale preposti a formulare pareri sugli atti di competenza dell'organo deliberante. **Esse hanno carattere istruttorio e svolgono funzioni di supporto rispetto alle attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo attribuite al consiglio e all'esercizio delle prerogative dei consiglieri. E' demandato al regolamento del consiglio la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento delle commissioni.**
2. **(Abrogato)**
3. Spetta alle commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle rispettive competenze, vigilare sullo stato di attuazione di piani e programmi generali e settoriali, per poi riferirne al consiglio.
- 3-bis **Nell'esercizio delle proprie competenze, le commissioni consiliari permanenti possono richiedere l'audizione del sindaco, dell'assessore proponente, di dirigenti e funzionari del comune, di rappresentanti e dirigenti delle istituzioni e delle aziende sottoposte alla vigilanza del comune. Possono altresì partecipare alle sedute gli eventuali interessati ai lavori con possibilità di intervento su richiesta della commissione.**
4. **(Abrogato).**

Art.11
(commissioni speciali)

1. Il consiglio comunale, in casi eccezionali e straordinari, può costituire commissioni speciali sia per svolgere indagini conoscitive sia per sviluppare inchieste sull'attività amministrativa del comune o su materie che comunque interessino l'ente.
2. **Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori, garantendo che per le commissioni con funzioni di controllo e di garanzia la presidenza sia assegnata ad un rappresentante della minoranza collocata all'opposizione.**
3. Possono essere chiamati a far parte delle commissioni speciali membri esterni in qualità di esperti ed in numero non superiore a due.

Art.12
(attività ispettiva)

1. Il sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono – entro trenta giorni – **ad ogni istanza presentata dai consiglieri, ivi comprese quelle di sindacato ispettivo.**
2. Quando **le predette** istanze non avvengono in consiglio comunale – dove le risposte sono verbali – **devono essere redatte** in forma scritta e circostanziata con l'annessa documentazione che eventualmente occorra.
3. Il regolamento del consiglio comunale detta in dettaglio la disciplina dell'attività ispettiva dei consiglieri comunali.

Art.13
(regolamenti comunali)

1. Il consiglio adotta e modifica, a maggioranza assoluta **dei suoi componenti**, distinti regolamenti per:
 - a) l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio comunale e per i suoi rapporti con gli altri organi del comune;
 - b) abrogato**
 - c) l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni;
 - d) l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti di partecipazione;
 - e) l'organizzazione ed il funzionamento delle circoscrizioni di decentramento;
 - f) la composizione ed il funzionamento delle commissioni permanenti e dei gruppi consiliari.
2. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti può deliberare di disciplinare con regolamento altre specifiche materie.

Art.14

(elezione del presidente del consiglio comunale)

1. **(abrogato)**
2. **(abrogato)**
3. **L'elezione del presidente del consiglio comunale ha luogo nella prima seduta consiliare, per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio. Nel secondo e terzo scrutinio è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza si procede, nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti verrà eletto il consigliere che nelle ultime elezioni ha conseguito il più alto numero di preferenze individuali. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.**
- 3 bis. Nella stessa seduta viene eletto vicepresidente vicario il consigliere che nella medesima votazione per la nomina del presidente riporta, dopo quest'ultimo, il maggior numero di voti.**
4. Il presidente del consiglio eletto - giura - nella stessa seduta - **davanti al consiglio osservando la formula di cui al comma VI dell'art.36 della Legge 142/90, così come sostituito dall'art.4, comma I, della Legge 127/97.**
5. L'atto deliberativo di elezione formale del presidente del consiglio comunale e del vicepresidente vicario acquista esecutività immediata, ai sensi dell'art.47, comma terzo, della Legge 142/90.
6. Il presidente del consiglio comunale dura in carica per tutta la durata della consiliatura, salvo i casi di decadenza, dimissioni e sostituzione **per vacanza, assenza, impedimento o mozione di sfiducia.**
7. **Esso può essere sfiduciato ad iniziativa di almeno 14 consiglieri, che propongono la relativa mozione da discutere e votare, per appello nominale, a maggioranza dei membri assegnati al consiglio. La mozione di sfiducia è ammissibile esclusivamente nel caso in cui il presidente si sia reso responsabile di violazione di legge, statuto e/o regolamenti. Essa va depositata presso l'ufficio del segretario generale e viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.**
- 7bis Se la mozione di sfiducia viene approvata il presidente e il vicepresidente decadono automaticamente dalla carica. In tal caso il consigliere anziano convoca e riunisce il consiglio nei quindici giorni successivi per l'elezione del nuovo presidente.**
8. In caso di vacanza, assenza o impedimento, svolge le funzioni di presidente del consiglio comunale **il vicepresidente vicario.**

Art.15

(Attribuzioni e prerogative del presidente del consiglio comunale)

1. Il presidente del consiglio comunale è organo deputato alla presidenza del consiglio comunale di cui è il rappresentante legale.
2. Esso è attributario delle seguenti funzioni:
 - a) convoca – di concerto con il sindaco – presiede e dirige i lavori del consiglio comunale;
 - b) convoca – di concerto con il sindaco – presiede e dirige i lavori della conferenza di programmazione consiliare **e la conferenza dei capigruppo;**
 - c) coordina l'attività delle commissioni consiliari permanenti, speciali ed ispettive;
 - d) riceve la dichiarazione dei singoli consiglieri, che vogliono essere assegnati ad un gruppo fra quelli esistenti nel consiglio o che non vogliono far parte di alcun gruppo fra quelli esistenti e vogliono, invece, costituire un gruppo autonomo e provvede di conseguenza;
 - e) sente i capigruppo consiliari ogni qual volta lo reputi necessario per il buon andamento dei lavori del consiglio;
 - f) collabora con il sindaco e con la giunta – per le attività di competenza del consiglio – quando la convocazione del consiglio stesso è richiesta da questi per la discussione ed approvazione di atti fondamentali previsti dalle leggi o dallo statuto;
 - g) sottoscrive le deliberazioni del consiglio comunale insieme con il segretario generale;
 - h) attesta a richiesta dei consiglieri comunali la loro partecipazione al consiglio stesso;
 - i) garantisce il regolare svolgimento della seduta del consiglio, **avvalendosi, ove occorra del corpo di polizia locale;**
 - l) verifica che su ogni proposta di deliberazione da sottoporre al consiglio comunale siano stati acquisiti i pareri **previsti dalle disposizioni di legge vigenti;**
 - m) convoca – di concerto con il sindaco i dirigenti ed i funzionari del comune al fine della loro partecipazione alle attività burocratiche del consiglio stesso;
 - n) autorizza le missioni dei consiglieri comunali svolte nell'interesse del consiglio stesso;
 - o) **(abrogato).**
 - p) opera affinché il collegio dei revisori dei conti collabori con il consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo;
 - q) mantiene rapporti continui con il difensore civico per tutti gli aspetti inerenti le competenze del consiglio comunale;
 - r) **riceve le dimissioni del sindaco e convoca immediatamente il consiglio per darne comunicazione ai consiglieri;**
3. Esso è altresì tenuto a riunire il consiglio comunale su istanza di un quinto dei consiglieri o del sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste e fissando la data dell'adunanza in un termine non superiore a venti giorni.
4. Il presidente riceve – per la sua attività – **il trattamento economico previsto dalla legislazione vigente.**
- 4ter Il presidente attua ogni iniziativa per consentire ai consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti relativi all'attività deliberativa e ne assicura la collaborazione con gli uffici.**
5. Il regolamento garantisce la collaborazione dei dipendenti comunali per il buon funzionamento dell'ufficio del presidente del consiglio comunale e per il buon andamento dell'azione amministrativa.
- 5ter Il presidente svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legislazione vigente.**
- 6. Al Presidente del Consiglio comunale o a chi temporaneamente da questi delegato, è demandato il compito di rappresentare il Consiglio comunale nelle pubbliche manifestazioni. In tali occasioni il distintivo della Presidenza è una fascia composta di due strisce una rossa ed una blu e lo stemma della Città nella parte finale, da portarsi a tracolla sulla spalla destra.**

TITOLO III

GLI ORGANI DEL COMUNE: GIUNTA COMUNALE E SINDACO

CAPO I LA GIUNTA COMUNALE

Art.16 (La giunta comunale)

1. La giunta comunale è l'organo di collaborazione del sindaco **nell'amministrazione del comune, compie gli atti ed esercita le funzioni che, ai sensi di legge, del presente Statuto e dei regolamenti comunali, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario generale, al direttore generale ed alla dirigenza comunale.**
2. **La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla proprio operato e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. Essa esercita altresì attività di raccordo e di controllo sull'attuazione dei programmi approvati dal consiglio.**

Art.17 (Composizione)

1. **La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un massimo di dieci assessori, che possono essere nominati anche tra coloro che non fanno parte del consiglio, purché siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.**
2. **E' assicurata in seno alla giunta la rappresentanza di entrambi i sessi.**
3. **Gli assessori partecipano di norma alle riunioni del consiglio comunale, ma sono tenuti ad assicurare la loro presenza in consiglio quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti relativi alla loro delega. In ogni caso non hanno diritto di voto.**

Art.18 (Nomina della giunta)

1. I membri della giunta, tra cui il Vice sindaco, sono nominati dal sindaco, che ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta **successiva all'elezione.**
2. **(abrogato).**
3. **Le nomine assessorili successive alla formazione della giunta, devono essere comunicate al consiglio nella prima seduta utile.**
4. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio comunale. **Sino alla nomina dei nuovi assessori il sindaco regge *ad interim* gli assessorati.**

Art.19 (Incompatibilità tra consigliere ed assessore ed altre incompatibilità)

1. La carica di assessore **non è compatibile** con la carica di consigliere comunale.
2. **Qualora un consigliere comunale assuma l'incarico di assessore cessa dallo status di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della stessa lista.**
3. Non possono fare parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del sindaco fino al terzo grado.

Art.20
(Durata in carica della giunta)

1. **La giunta rimane in carica fino all'elezione del nuovo consiglio.**
2. **La giunta decade in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o per scioglimento del consiglio.**

Art.20 bis
(Il funzionamento della giunta)

1. **Le funzioni della giunta sono esercitate collegialmente.**
2. **Le sedute della giunta sono convocate e presiedute dal sindaco, o in caso di impedimento dal vice sindaco.**
3. **Essa delibera, su proposta del Sindaco e di ciascun assessore, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, secondo le modalità stabilite nel regolamento. In caso di parità di voto all'interno della giunta prevale il voto del sindaco o, in caso di assenza, del vice sindaco.**
4. **Su richiesta del sindaco alle riunioni della giunta, possono partecipare i revisori dei conti, il direttore generale e i dirigenti del comune, per essere consultati in ordine a specifici argomenti afferenti le loro funzioni.**
5. **Gli assessori esercitano le funzioni delegate dal sindaco con l'atto di nomina, al fine di attivare gli uffici in base agli indirizzi stabiliti dal consiglio, dalla giunta e dal sindaco, secondo le rispettive competenze.**
6. **I componenti della giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.**

Art.21
(Mozione di sfiducia)

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, **senza computare a tal fine il sindaco**, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art.22
(Presidenza della Giunta)

Abrogato.

CAPO II
IL SINDACO

Art.23
(Il sindaco)

1. Il sindaco, organo responsabile dell'amministrazione del comune, **ha la direzione unitaria politico-amministrativa dell'ente**, sovrintende all'attività dei servizi e degli uffici, cura l'esecuzione degli atti, esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi stabiliti **dalle leggi vigenti**.
2. Il sindaco è garante del rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti; egli è responsabile dell'esercizio delle funzioni statali e regionali delegate al comune.

Art.24
(Funzioni)

1. Il sindaco è capo dell'amministrazione comunale. In tale veste **ha la rappresentanza dell'ente** e presiede la giunta comunale. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma il sindaco si avvale degli uffici e del segretario generale.
3. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.
4. Il sindaco è competente ad emettere ordinanze per l'esercizio delle sue funzioni.

Art.24 bis
(Discussione del programma di governo)

1. **Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio, il sindaco, sentita la giunta, consegna al presidente del consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.**
2. **Nel mese successivo il consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.**

Art.25
(Attribuzioni)

1. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale:
 - a) convoca e presiede la giunta comunale formulando i relativi ordini del giorno;
 - b) convoca i comizi per i referendum, le consultazioni popolari, del cui corretto svolgimento è garante secondo quanto previsto dai regolamenti;
 - c) abrogato.**
 - d) **nomina i dirigenti, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali in base a criteri di professionalità dimostrata e di esperienza acquisita nell'ente;** assume provvedimenti cautelari nei confronti dei dirigenti, laddove sia previsto dalla legge e dai regolamenti;
 - e) è competente per il collocamento a riposo e l'accettazione delle dimissioni dei dirigenti;
 - f) rilascia autorizzazioni e concessioni di competenza comunale quando le leggi, lo statuto ed i regolamenti non prevedano la competenza dei dirigenti;
 - g) promuove contatti ed incontri che garantiscono collaborazione e cooperazione con gli altri comuni, la provincia, la regione, le istituzioni statali, enti ed associazioni;
 - h) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali nonché all'esecuzione degli atti, anche a mezzo degli assessori, limitatamente al ramo al quale ciascuno è preposto;
 - i) partecipa senza diritto di voto alle riunioni dei consigli di amministrazione delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti;
 - l) rappresenta il comune negli accordi di programma e ne promuove, sulla base degli indirizzi dell'organo competente a deliberare, la costituzione;

- m) stipula convenzioni con altri comuni, provincie ed enti locali per il coordinamento dell'esercizio di funzioni e servizi determinati;
- n) esercita le funzioni d'indirizzo politico-amministrativo verso i dirigenti ai sensi dell'art.14 del d.lgs.29/93;
- o) esercita ogni altra funzione ad esso espressamente attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

**Art.25 bis
(Contenzioso)**

- 1. L'autorizzazione ad introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado del giudizio, compete al sindaco.**
- 2. La nomina del difensore compete alla giunta.**

Art.26
(Deleghe)

- 1. Il sindaco, nel rispetto delle proprie competenze, può delegare per iscritto ai singoli assessori ed ai presidenti di circoscrizione la sovrintendenza al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti per definiti settori dell'attività comunale, fermo restando il suo potere di riassunzione della potestà delegata ove ritenga, motivando, di dover provvedere direttamente. L'atto di delega e quello di revoca sono comunicati al consiglio comunale.**
2. Agli assessori può essere delegata la firma di atti specificamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie di funzioni che la legge o lo statuto riservano alla competenza del sindaco.
3. Ad ogni assessore sarà assicurata, per l'espletamento delle funzioni delegategli, idonea struttura con specifica dotazione di personale e mezzi operativi.
4. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale può delegare la firma di atti di propria competenza, specificamente indicati nei regolamenti comunali, anche per categorie, al segretario generale, **al direttore generale ed ai dirigenti di settore.**
- 5. Il sindaco per particolari esigenze, può avvalersi di consiglieri per l'esame di pratiche o di problematiche complesse e per coadiuvare gli assessori delegati alla sovrintendenza e all'esecuzione degli atti.**

**Art.26 bis
(Dimissioni)**

- 1. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio nella persona del suo presidente. Esse comportano lo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.**

Art.27
(Vice Sindaco)

- 1. Il vice sindaco è nominato dal sindaco tra i componenti la giunta e la sua nomina è comunicata al consiglio comunale.**
- 2. Esso, oltre a svolgere le funzioni delegategli, sostituisce il Sindaco nei casi previsti dall'art.37 bis, I e II comma, dall'art.38 della Legge n.142/90 e successive modifiche ed integrazioni, dallo statuto e dai regolamenti.**

Art.27-bis
(disposizioni transitorie e finali ai titoli II e III)

- 1. In sede di prima attuazione l'elezione del vicepresidente vicario avviene nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello statuto. A tal fine, ed in deroga a quanto previsto dall'art.14, comma 3-bis, l'elezione ha luogo – disgiuntamente da quella del presidente per il quale già si è proceduto all'elezione- a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza si procede, nella stessa seduta, ad un'ulteriore votazione nella quale risulterà eletto il candidato che abbia ricevuto il maggior numero di voti.**
- 2. Le disposizioni di cui all'art.9, terzo comma, entrano in vigore con l'approvazione dello statuto, fatte salve le situazioni esistenti.**

TITOLO QUARTO
IL DECENTRAMENTO

Art. 28
(Circoscrizioni di decentramento)

1. Il Comune articola il proprio territorio in Circoscrizioni – elette a suffragio diretto – quali organismi di rappresentanza delle esigenze della popolazione di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché delle funzioni delegate dal Comune.
2. Sono organi delle Circoscrizioni il Consiglio circoscrizionale e il Presidente del consiglio stesso – eletto in seno al Consiglio.
3. Il numero, l'estensione territoriale, l'organizzazione ed il funzionamento delle Circoscrizioni e dei loro organi sono disciplinati dal regolamento.
4. Il sistema elettorale scelto è analogo a quello dei comuni con più di 15.000 abitanti. La maggioranza elegge il 60% dei membri e la minoranza il restante 40%. Il regolamento disciplina in dettaglio le procedure di elezione.

Art. 29
(Funzioni del Consiglio circoscrizionale)

1. Con il regolamento verrà affidata direttamente ai Consiglieri circoscrizionali la gestione di taluni beni comunali e di determinati servizi comunali.

Art. 30
(Attribuzioni del Consiglio circoscrizionale)

1. Il numero dei componenti il Consiglio circoscrizionale è fissato nell'apposito regolamento.
2. I consiglieri nominano il Presidente che svolge funzioni stabilite dal regolamento.
3. Sono elettori della Circoscrizione gli iscritti delle sezioni elettorali comprese nel rispettivo territorio.
4. Valgono per assumere la carica di Consigliere circoscrizionale le cause di ineleggibilità e di incompatibilità di consigliere comunale

5. I Consigli di circoscrizione durano in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale e cessano in caso di scioglimento o elezione anticipata del consiglio stesso.

TITOLO QUINTO NORME COMUNI PER GLI ORGANI

Art. 31

(Divieto di incarichi e consulenze)

1. Al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri comunali e circoscrizionali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposte al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 32

(Pubblicità delle spese elettorali)

1. E' obbligo che presso la Segreteria generale del Comune venga consegnata la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei singoli candidati interessati e delle liste presentate alle elezioni comunali e circoscrizionali.
2. Il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del Comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

TITOLO SESTO ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DIRIGENZA

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art.33

(Principi)

1. Gli uffici e i servizi sono ordinati con il fine della massima efficienza amministrativa e costante adeguamento alle esigenze del cittadino, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo i principi di professionalità e responsabilità.

Art. 34

(Modelli e strutture organizzative)

1. Gli uffici e i servizi sono aggregati in aree di attività funzionali ed ordinati in settori, servizi ed unità operative complesse e semplici.
2. Le aree funzionali interdisciplinari sono istituite ai fini di coordinamento e di migliore utilizzazione delle risorse con atto generale adottato dalla Giunta.
3. Per la realizzazione di progetti o particolari finalità possono essere costituiti uffici-obiettivo quali unità organizzative costituite per tempo determinato con specifica dotazione di personale e mezzi operativi.

Art. 35
(Potestà e funzioni di organizzazione)

1. Il Consiglio comunale, con apposito regolamento di organizzazione, in conformità al presente Statuto e nel rispetto delle competenze attribuite ad altri organi, provvede alla disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare determina la tipologia delle unità organizzative, i settori funzionali e la specifica qualificazione delle unità di gestione.
2. La Giunta comunale, sentita la competente Commissione e nel rispetto della contrattazione con le organizzazioni sindacali, propone acquisito il parere dei Dirigenti:
 - a) la dotazione organica dei settori funzionali, dei servizi, delle unità obiettivo;
 - b) l'assegnazione del personale ai settori funzionali.

CAPO II
IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 36
(Il Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale – nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente – sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, ne coordina l'attività al fine di garantire il rispetto delle norme, della disciplina e dell'attuazione dei provvedimenti; risolve i conflitti di competenza fra i responsabili degli uffici e dei servizi; presiede la commissione di concorso per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale; roga i contratti; autentica gli atti secondo la propria competenza; assolve a tutti gli altri compiti previsti dalle leggi. A tal fine può rivolgere indirizzi e solleciti ai dirigenti e nel caso di inottemperanze riferisce al Sindaco per gli opportuni provvedimenti eccetto i casi d'irrogazione della censura che restano di sua competenza.
2. Il Segretario Generale con proprio atto monocratico, nella sua funzione gerarchica di sovrintendenza annulla, revoca o riforma gli atti definitivi, adottati dai dirigenti, ritenuti viziati rispettivamente di legittimità e di merito.

Art. 37
(Vice Segretario generale)

1. Il Sindaco nomina il Vice Segretario Generale, che in applicazione dell'art. 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sostituisce il Segretario Generale nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

CAPO III
DIRIGENZA

Art. 38
(Funzione dirigenziale)

1. La funzione dirigenziale è esercitata in conformità agli indirizzi e alle direttive definiti dagli organi politici.

2. I dirigenti di aree funzionali interdisciplinari e di settore propongono agli organi istituzionali soluzioni organizzative e procedure per la più efficiente e corretta gestione dell'Ente.
3. Incarichi di direzione di area funzionale interdisciplinare sono conferiti dal Sindaco a dirigenti di qualifica apicale o comunque non inferiore alla qualifica dei responsabili di settori, contestualmente alla istituzione delle aree medesime.
4. I dirigenti rispondono del buon andamento e dell'efficiente gestione degli uffici e servizi posti sotto la propria direzione.

Art. 39

(Direzione aree funzionali)

1. Il dirigente preposto all'area funzionale interdisciplinare coordina i responsabili dei settori funzionali e cura i rapporti con i Direttori delle Istituzioni ed Aziende speciali, supporta il Sindaco e la Giunta nella definizione dei programmi e nella ripartizione delle risorse, si attiva per il rispetto degli indirizzi la cui attuazione è ritenuta più urgente.
2. Il dirigente incaricato della responsabilità di area funzionale interdisciplinare deve contemporaneamente dirigere un settore funzionale apicale.

Art. 40

(Incarichi esterni dirigenziali)

1. La copertura di posti responsabili di servizi o di uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire, con atto di nomina del Sindaco, mediante contratto a tempo determinato di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti alla qualifica da ricoprire, eccetto l'età.

Art. 41

(Direzione di strutture organizzative)

1. I dirigenti preposti alla direzione di strutture permanenti o temporanee organizzano lo svolgimento delle attività, specificano i compiti dei responsabili degli uffici e dispongono l'utilizzazione del personale addetto distribuendo equamente i carichi di lavoro, favorendo la mobilità, valorizzando le singole professionalità, responsabilizzando il personale che opera nell'ambito della struttura.

Art.42

(Atti a rilevanza esterna)

1. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
2. Sono da considerare atti la cui adozione è competenza del dirigente, fatta salva la ulteriore definizione con regolamenti comunali che esplicitamente si richiamino al presente articolo:
 - a) restituzione di ritenute di garanzia;
 - b) svincolo di cauzione;
 - c) liquidazione di stati di avanzamento di lavori per forniture ed opere previste dal contratto;
 - d) liquidazione di spese già specificatamente individuate ed impegnate con precedenti deliberazioni esecutive;

- e) liquidazione agli amministratori di indennità di missione e relativo rimborso spese;
 - f) liquidazione di gettoni di presenza ai consiglieri comunali ed ai componenti di commissioni legalmente costituite;
 - g) liquidazione ai dipendenti comunali di indennità di missione e di compenso di lavoro straordinario entro i limiti dell'importo legalmente autorizzato;
 - h) concessione di congedo straordinario ed aspettative aventi carattere non discrezionale;
 - i) aumenti periodici degli stipendi del personale dipendente legati al decorso del tempo, compresi quelli anticipati per benefici combattentistici;
 - l) promozione e resistenza alle liti con potere di conciliare e transigere;
 - m) coordinazione delle attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n.241;
 - n) richiesta di parere agli organi consultivi e fornitura di risposta agli organi di controllo sugli atti di competenza;
 - o) atti posti in essere nell'esercizio di attività vincolata dall'indirizzo politico-amministrativo o in mera esecuzione di leggi e regolamenti.
3. Con l'ordinamento degli uffici e dei servizi si articolano le competenze per materia di cui alle attribuzioni riportate al 2° comma precedente, definendo dettagliatamente ciò che spetta al dirigente di seconda qualifica funzionale – capo settore – e ciò che spetta al dirigente di prima qualifica funzionale - capo servizio.
 4. I dirigenti adottano provvedimenti di mobilità interna al proprio settore.
 5. **Il Responsabile del Servizio Finanziario o un suo delegato** firma i mandati di pagamento.
 6. I dirigenti propongono provvedimenti disciplinari; contestano addebiti ed adottano le sanzioni del richiamo scritto e della censura con riferimento all'ambito delle rispettive competenze. Il Segretario Generale esercita tale potere nei confronti dei dirigenti capo settore responsabili della struttura.
 7. I dirigenti presiedono l'Ufficio comunale per le elezioni.

Art. 43

(Presidenza di commissioni di gare e di concorso)

1. La presidenza delle commissioni di gara e di concorso è attribuita, con eccezione di ciò che compete al Segretario Generale, con provvedimento della Giunta, ai dirigenti operanti di norma nel settore funzionale cui si riferisce il posto da coprire o l'appalto da contrattare e secondo le modalità previste dal regolamento.

TITOLO SETTIMO ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Art. 44

(Servizi pubblici locali)

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme: in economia; in concessione a terzi; a mezzo di Azienda speciale; a mezzo di Istituzione, a mezzo di Società per azioni anche a non prevalente capitale pubblico locale.
4. **Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, la cui gestione va attuata attraverso gli artt. 31 e 114 del Dlgs. n. 267/2000.**

Art. 45
(Aziende speciali)

1. L'Azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.
2. Lo Statuto dell'Azienda speciale è approvato dal Consiglio Comunale.
3. Organi dell'Azienda sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
- 4. (abrogato)**
5. L'Azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
6. L'Azienda ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
7. L'ordinamento e il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinate dal proprio Statuto e dai regolamenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 46
(L'Istituzione)

1. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio dei servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
2. L'istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
3. L'Istituzione ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
4. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
5. Il Collegio dei revisori del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'istituzione.
6. Gli organi dell'Istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
7. Il Comune approva il regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici dell'Istituzione.
- 8. (abrogato)**

Art. 47
(Nomina, ineleggibilità e revoca degli amministratori)

1. Gli amministratori delle Istituzioni e delle Aziende speciali sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale ed una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti nei settori di attività dell'istituzione o dell'azienda. Un terzo dei componenti il consiglio di amministrazione viene nominato nell'ambito di una rosa di nominativi indicati dalla minoranza
2. La selezione delle candidature avviene sulla base di un avviso pubblico che deve indicare le caratteristiche dell'incarico da assegnare e le professionalità richieste. I requisiti e le qualità necessarie per essere nominati amministratori devono essere documentate da apposito curriculum da depositare agli atti del Comune per poter essere visionato a termini di legge e dello Statuto.
3. Il Consiglio di amministrazione è composto da sette membri, incluso il presidente. Il presidente è nominato dal Sindaco. Il consiglio di amministrazione e il presidente

- durano in carica per il periodo corrispondente al mandato del Sindaco e, comunque, non oltre quarantacinque giorni dall'insediamento del consiglio comunale.
4. Il Direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, su designazione del Sindaco, tra coloro che hanno i requisiti per poter assumere incarichi dirigenziali nell'ambito del Comune e/o fra gli esperti del settore in possesso del diploma di laurea e con esperienza di direzione in aziende pubbliche o private. I requisiti e le qualità necessarie per essere nominati amministratori devono essere documentate da apposito curriculum da depositare agli atti del Comune per poter essere visionato a termine di legge e dello Statuto.
 5. Non possono appartenere contemporaneamente allo stesso consiglio di amministrazione i coniugi, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini entro il terzo grado. La relativa incompatibilità colpisce il componente più giovane di età.
 6. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione e, se nominati, decadono dall'ufficio:
 - a) Il coniuge, gli ascendenti, i parenti e gli affini entro il terzo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali e dei Revisori dei conti;
 - b) i dipendenti del Comune;
 - c) i componenti del Comitato regionale di controllo;
 - d) coloro che sono in lite con l'istituzione e/o l'azienda;
 - e) coloro che si trovano in stato di conflitto di interesse con l'azienda e/o l'istituzione;
 - f) coloro che si trovano in una delle situazioni previste dall'art.15 della L. 19/03/1999, n.55 e successive modifiche ed integrazioni.
 7. Se nominati, devono esercitare opzioni entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina:
 - a) i consiglieri comunali,
 - b) i consulenti che prestano opera in favore del Comune, dell'Azienda e/o dell'Istituzione;
 - c) coloro che come titolari, amministratori, dipendenti con potere di rappresentanza hanno parte in servizi, appalti, esazioni di diritti in favore dell'Azienda o dell'Istituzione in cui si riferisce la nomina;
 - d) coloro che sono amministratori in altre Aziende o Istituzioni dell'ente.
 8. Le persone nominate sono tenute a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità.
 9. Il consiglio di amministrazione delle Aziende speciali e delle Istituzioni può essere revocato dal Sindaco, con atto motivato. La revoca può avvenire solo per gravi irregolarità nella gestione o per esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale o per documentata inefficienza, ovvero per comprovato pregiudizio degli interessi del Comune, dell'Azienda o dell'Istituzione. Il relativo procedimento è disciplinato dal regolamento.
 10. In caso di morte, dimissioni, decadenza per qualsiasi motivo dei singoli membri del consiglio di amministrazione, il Sindaco provvede alla sostituzione entro quarantacinque giorni dalla vacanza.

Art. 48

(Forme associative e di cooperazione)

1. Qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, la economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.
2. Le forme di gestione possono essere le seguenti:
le convenzioni;
i consorzi;
gli accordi di programma.
3. Le modalità di attuazione di cui al comma primo sono regolate dalla legge 8 giugno 1990, n.142.

TITOLO OTTAVO PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 49

(Titolari dei diritti di partecipazione)

1. Le disposizioni di questo titolo si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, ai cittadini non residenti ma che nel Comune esercitano la propria attività di lavoro e di studio, nonché agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune di Campobasso. A questi cittadini non elettori viene rilasciato, a richiesta, un documento attestante il loro diritto alla partecipazione. Tali diritti possono essere estesi, in quanto applicabili, alle Associazioni di cui agli articoli successivi.

Art. 50

(Diritto alla informazione)

1. Il Comune riconosce nella informazione la condizione essenziale per la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica e ne cura la più ampia diffusione.
2. Garantisce, inoltre, ai sensi della legge n.241/90, il pieno accesso dei cittadini agli atti amministrativi, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione della legge o per effetto di una temporanea e motivata determinazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione. L'informazione è disciplinata dall'art.3 del presente Statuto.
3. Un apposito regolamento consiliare istituisce e disciplina l'attività di promozione e di tutela dell'informazione e tutti quegli appositi strumenti utili atti a garantire la piena partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi compresi anche quelli delle Circoscrizioni.

Art.51

(Strumenti di iniziativa popolare)

1. Petizioni firmate e raccolte, nelle forme legali, da almeno duecento cittadini possono essere presentate al Sindaco, al Consiglio comunale ed agli organi del decentramento amministrativo su materie di interesse generale o problemi di particolare gravità
2. I cittadini hanno diritto di presentare istanze e proposte ai responsabili amministrativi ed ai dirigenti di specifici servizi.
3. Le modalità di presentazione, i termini di discussione e le risposte alle petizioni, alle istanze e alle proposte saranno disciplinate da un apposito regolamento consiliare.

Art.52

(Referendum consultivo)

1. Il Sindaco indice il referendum popolare consultivo in base a deliberazione approvata dal Consiglio Comunale con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati o su iniziativa di due terzi dei Consigli circoscrizionali o su iniziativa di almeno duemilacinquecento persone legalmente identificate. Tali referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale con l'eccezione:

- a) dello Statuto e dei regolamenti relativi al funzionamento del Consiglio e dell'organizzazione comunale;
 - b) dei provvedimenti inerenti elezioni, nomine o designazioni, e delle revoche o declaratorie di decadenza;
 - c) dei provvedimenti concernenti rappresentanti o dipendenti comunali delle Istituzioni o delle Aziende speciali;
 - d) dei provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui, dei bilanci preventivi e consuntivi;
 - e) degli atti relativi ad imposte e tasse, rette e tariffe;
 - f) degli atti a tutela delle minoranze etniche e religiose.
2. Quando il referendum sia stato dichiarato ammissibile, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.
 3. Il regolamento determina le modalità per l'informazione dei cittadini sul referendum e per la partecipazione di partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria. Inoltre disciplina il numero dei referendum annualmente consentiti e l'ordine di espletamento degli stessi, le procedure di voto e l'onere finanziario.
 4. Il giudizio sull'ammissibilità e legittimità della richiesta referendaria è rimesso ad un Magistrato del T.A.R. sentiti il Segretario generale e il Difensore civico.
 5. Gli organi del Comune devono deliberare sull'oggetto del referendum entro quattro mesi dal suo svolgimento se ha partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto.
 6. Le consultazioni referendarie non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art.53

(Libere forme associative)

1. Il Comune valorizza le autonome forme di associazione e di cooperazione dei cittadini ai fini della partecipazione, della crescita della comunità locale e per lo sviluppo del volontariato sociale. A tale scopo il Comune fa ricorso ad incentivi di varia natura quali: contributi finanziari, uso di locali e terreni comunali, previa sottoscrizione di relative convenzioni e definendo tale materia mediante apposito regolamento.
2. Le richieste pervenute saranno esaminate dalla Giunta comunale dopo che la commissione consiliare competente avrà valutato i requisiti previsti da un apposito regolamento.
3. Il Comune istituisce un albo dei gruppi e delle associazioni, organizzato per settori, nel quale sono iscritte tutte le associazioni che operano sul territorio comunale e ne abbiano fatto istanza, depositando il proprio Statuto.

Art.54

(Moduli di integrazione nell'esercizio della funzione pubblica)

1. Il Comune promuove la costituzione di Consulte e l'istituzione del Forum dei cittadini.
2. Le Consulte costituite assumendo a base interessi determinati, organizzate da un apposito regolamento, saranno individuate dal Consiglio comunale ed avranno un valore consultivo su tutte le questioni sottoposte loro dall'Amministrazione.
3. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, Forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.
4. Il Forum può avere dimensione comunale o subcomunale, carattere periodico o essere convocato per trattare specifici temi o questioni urgenti.
5. Ad esso partecipano i cittadini interessati ed i rappresentanti dell'Amministrazione comunale responsabili delle materie inserite all'ordine del giorno.

6. Il Forum può essere convocato anche sulla base di una richiesta di un congruo numero di cittadini, non inferiore a cento, nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione.
7. Il regolamento stabilirà le modalità di convocazione, di coordinamento ed il funzionamento del Forum.

**Art. 54 BIS
(bilancio partecipativo)**

Il Comune individua nella partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale e alle dinamiche decisionali un valore fondamentale da ricercare e sostenere attraverso progetti, iniziative e strutture.

Tali finalità vengono perseguite anche tramite l'istituto del bilancio partecipativo, una modalità di elaborazione del bilancio comunale che ricorre alla partecipazione diretta dei cittadini nella definizione delle scelte finanziarie per consentire a questi ultimi di contribuire direttamente alla individuazione degli investimenti per quote determinate del piano finanziario.

Il Comune riconosce nella comunicazione e nella trasparenza i fondamenti per la promozione di iniziative tese alla conoscenza ed alla comprensione dell'attività politico-amministrativa dell'Ente. Tale principio è da concretizzare anche tramite l'istituto del bilancio sociale, quale strumento informativo semplificato e sintetico di rendicontazione sociale oltre che di verifica degli obiettivi di bilancio.

**ART. 54 TER
(consiglio dei bambini)**

Il Comune di Campobasso riconosce il diritto dei bambini alla libertà di riunione pacifica.

A tal fine è istituito il Consiglio dei bambini, espressione di educazione civica attiva e di partecipazione democratica, per fornire agli amministratori il punto di vista infantile sui vari problemi della vita cittadina.

Il Consiglio dei bambini ha carattere consultivo e propositivo ed opera con proprio regolamento, redatto dal Consiglio dei bambini stessi.

Il Consiglio e la Giunta si impegnano a valutare le proposte del Consiglio dei bambini e a consultarlo su tematiche di particolare rilevanza.

Il Consiglio dei bambini ed il Consiglio comunale si riuniscono congiuntamente almeno una volta l'anno.

Art.55
(Strumenti di controllo della funzionalità dei servizi pubblici)

1. Il Comune deve provvedere all'organizzazione dei servizi in modo da assicurare la piena funzionalità e l'effettività delle prestazioni in favore di tutti coloro che si trovino nel territorio comunale o che abbiano titolo ad utilizzarli agevolandone la fruizione da parte delle persone portatrici di handicap.
2. L'Amministrazione indice annualmente e comunque prima dell'approvazione del bilancio, una conferenza dei Servizi che, convocata dal Sindaco, fa il bilancio ed una verifica della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi.
3. Alla Conferenza partecipano, con proprie relazioni, le associazioni e le organizzazioni interessate.

4. Il Difensore civico ha l'obbligo di svolgere una propria relazione e depositarla almeno trenta giorni prima della conferenza.
5. Le conclusioni della Conferenza sono portate all'attenzione del Consiglio comunale.

Art.56
(Difensore civico)

1. Il Comune di Campobasso, al fine di garantire l'imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione istituisce il Difensore civico.
2. Il Difensore civico agisce a tutela degli interessi dei cittadini segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione comunale e attuando interventi finalizzati a rimuovere tutti quei fattori che limitano l'esercizio dei diritti.
3. Relaziona al Consiglio comunale su segnalazioni di associazioni e di singoli cittadini, e durante la conferenza annuale sui servizi.
4. Gli uffici comunali sono a disposizione del Difensore civico per l'esercizio delle sue funzioni.
5. Il Difensore civico ha diritto di accesso a tutti i dati e i documenti dell'Amministrazione.
6. Il Difensore civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati nell'ambito di una rosa di nomi scelta tra persone residenti nel territorio comunale da almeno un quinquennio che possiedano un diploma di laurea ed abbiano competenze di tipo giuridico e/o amministrativo.
7. E' ineleggibile il cittadino che rivesta la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, di parlamentare e di dirigente di partito politico.
8. Il Difensore civico dura in carica quattro anni e non è rieleggibile per più di una volta. Per il Difensore civico si applicano le cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla legge per i Consiglieri comunali.
9. Il Difensore civico cessa dalla carica:
 - a) Alla scadenza del mandato;
 - b) Per dimissioni;
 - c) Per revoca della nomina deliberata dal Consiglio comunale, con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, a causa di gravi violazioni di legge, dello Statuto e dei regolamenti comunali;
 - d) Per sopravvenute cause di incompatibilità o ineleggibilità.
10. Qualora il Difensore civico presenti dimissioni irrevocabili, entro 90 giorni dalla presa d'atto, il Consiglio comunale ne elegge un altro.
11. Sino a tale elezione, per il principio della prorogatio resta in carica il Difensore civico dimesso.
12. L'esercizio delle funzioni e l'organizzazione del Difensore civico saranno disciplinati da apposito regolamento.

TITOLO NONO
FINANZA, CONTABILITA' E CONTROLLO

Art.57
(Gestione finanziaria e contabile)

1. La gestione finanziaria e contabile del Comune si svolge secondo le modalità, attribuzioni e competenze definite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

Art.58

(Bilancio)

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione, coincidente con l'anno solare, redatto in termini di competenza e di cassa osservando i principi della veridicità, universalità, unità, integrità, specificazione, pareggio finanziario ed equilibrio economico.
2. La proposta di bilancio e degli allegati documenti contabili, è predisposta dalla giunta previo confronto con la competente Commissione consiliare permanente in ordine alla priorità da perseguire.

Art.59

(Modalità di formazione dei progetti di bilancio)

1. Entro due mesi dal termine di approvazione del bilancio, in esecuzione delle scelte definite dagli strumenti programmatici approvati dal Consiglio e delle indicazioni operative individuate dalla Giunta, i dirigenti responsabili delle attività comunali, di concerto tra di loro, predispongono e sottopongono al Sindaco e alla Giunta ipotesi di programmi annuali e pluriennali di attività di settori, la loro eventuale articolazione in progetti, specificando i relativi fabbisogni finanziari e i provvedimenti di cui è necessaria l'adozione al fine del raggiungimento degli obiettivi preposti.
2. Ove le proposte riguardino interventi in conto capitale o l'istituzione di nuovi uffici o servizi, i proponenti, sentiti i dirigenti dei competenti servizi, ne individuano e quantificano le conseguenze finanziarie nel breve e medio periodo in relazione anche ad ipotesi gestionali alternative.
3. Ai fini dell'economicità della gestione e del reperimento di risorse aggiuntive o integrative, la consulenza propositiva dei dirigenti può riguardare anche ipotesi di diverse modalità o caratteristiche dell'attività degli uffici e servizi ad essi affidati.
4. Il Sindaco e la Giunta, verificate le compatibilità finanziarie, elabora la relazione revisionale e programmatica, contenente le eventuali modifiche ai programmi di settore, da sottoporre all'approvazione del Consiglio, affida ai dirigenti dei competenti servizi il compito di predisporre le proposte di provvedimento necessarie a garantire la coerenza con gli obiettivi finanziari assunti e di formulare proposte di piano poliennale degli investimenti, di bilancio pluriennale ed annuale.

Art.60

(Bilancio pluriennale)

1. Il Bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza e di durata pari a quello della Regione, contiene le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese che si prevede di acquisire ed impiegare nel periodo considerato in relazione alla legislazione vigente e agli effetti degli interventi e provvedimenti individuali e programmati nell'esercizio dell'autonomia finanziaria del Comune.
2. Il bilancio pluriennale esprime la coerenza amministrativa e finanziaria degli strumenti di programmazione del Comune e costituisce presupposto formale ed amministrativo dei piani finanziari degli investimenti comunali.
3. Qualsiasi integrazione del piano poliennale degli investimenti o l'istituzione dei nuovi uffici e servizi, ancorché derivanti da leggi speciali o da attribuzioni o deleghe di funzioni, deve essere preceduta da una verifica delle conseguenze finanziarie e dall'individuazione dell'ipotesi gestionale prescelta, approntando quindi le eventuali modifiche al bilancio pluriennale al fine di garantire il permanere delle necessarie compatibilità finanziarie nel medio periodo.

Art.61

(Relazione revisionale programmatica)

1. La relazione previsionale e programmatica espone il quadro della situazione economico-finanziaria nel quale il Comune esercita la propria azione amministrativa e ne esplica gli indirizzi che intende perseguire, individuandone gli obiettivi anche in relazione agli obiettivi programmatici e alla legislazione dello Stato e della Regione.
2. La relazione previsionale e programmatica individua le modifiche eventualmente da apportare agli strumenti programmatici, generali o di settore, già adottati dal Consiglio e la diversa articolazione temporale e finanziaria degli interventi individuati.

Art.62

(Copertura finanziaria di nuove o maggiori spese)

1. La copertura finanziaria di deliberazioni che comportino nuove o maggiori spese è determinata secondo le seguenti modalità:
 - a) mediante utilizzo dei fondi di riserva;
 - b) mediante storni di fondi tra capitoli di spesa;
 - c) mediante variazioni di bilancio che comportino nuove o maggiori entrate o minori spese;
 - d) mediante riduzione di precedenti impegni di spesa da cui non siano derivate obbligazioni giuridiche; e successivi storni o variazioni.
2. Nel rispetto dei vincoli di legge e fatte salve le facoltà da essa previste è fatto divieto:
 - a) di provvedere al finanziamento di nuove o maggiori spese correnti con entrate in conto capitale;
 - b) di procedere a storni tra capitoli titoli diversi;
 - c) di procedere a storni o variazioni a favore di capitoli di spesa corrente una tantum o contrapposti ad entrate con vincoli di destinazione;
 - d) di procedere a storni tra residui o tra residui e fondi di competenza.

Art.63

(Risultati della gestione)

1. L'esercizio dell'anno finanziario comprende, oltre le operazioni relative alle entrate e alle spese autorizzate con il bilancio e relative variazioni, debitamente approvate, alle dotazioni di competenza e di cassa, tutte le variazioni che si verificano nel patrimonio durante l'esercizio.
2. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo del Comune costituito da due distinte parti:
 - a) conto del bilancio;
 - b) conto generale del patrimonio.
3. Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio preventivo, comprende:
 - a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
 - b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
 - c) la gestione dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo;
 - d) somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;
 - e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.
4. Il conto generale del patrimonio comprende le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con la variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa.
5. Ai servizi del patrimonio e ai servizi economici compete rispettivamente la tenuta e l'aggiornamento degli inventari dei beni immobili e mobili. A questo fine i dirigenti e funzionari degli uffici e servizi comunali devono tempestivamente comunicare ai sopra menzionati le modifiche intervenute a seguito di acquisti, vendite, collaudi, di opere ultimate o altra cause.

6. Entro il 31 gennaio di ogni anno i funzionari dei servizi del patrimonio e dei servizi economici comunicano alla ragioneria comunale, al fine della predisposizione del conto generale del patrimonio, le risultanze degli inventari e le modificazioni intervenute nell'anno precedente.
7. Il regolamento dei servizi economici può prevedere che la catalogazione e l'inventario di beni mobili delle pinacoteche, collezioni, musei, cineteche e biblioteche comunali sia affidato ai dirigenti responsabili di tali istituti secondo le modalità seguite per analoghi beni di proprietà dello Stato e della Regione.

Art.64
(Ragioneria comunale)

1. La Ragioneria comunale nell'esercizio delle proprie attività di controllo, registrazione e vigilanza, si articola in servizi. Le proposte di deliberazioni, atti e provvedimenti che comunque autorizzino spese a carico del bilancio del Comune devono essere comunicati alla Ragioneria per la verifica della corretta imputazione, la registrazione del relativo impegno di spesa e non possono essere assunti senza l'attestazione della sussistenza della rispettiva copertura finanziaria.
2. Negli uffici e servizi dove sia istituito un apposito servizio di Ragioneria, il responsabile di quest'ultimo servizio, per gli stanziamenti di bilancio assegnati a tali uffici e servizi, adempie a tutte le funzioni attribuite alla Ragioneria nel campo della gestione finanziaria dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti operando, nell'esercizio di tali incombenze, alle dirette dipendenze del direttore dei servizi di ragioneria e nell'osservanza delle istruzioni da questi impartite.
3. La Ragioneria comunale riassume i risultati dei conti delle entrate accertate, rimosse e versate e delle spese impegnate e pagate; riassume altresì le risultanze delle attività commerciali svolte dagli uffici e servizi comunali, anche ai fini fiscali; riassume le modificazioni che si verificano nella consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare del Comune.

Art.65
(Funzioni di vigilanza)

1. I dirigenti degli uffici e servizi comunali vigilano, nell'adempimento delle loro funzioni, sulla corretta gestione delle risorse finanziarie ad essi attribuite, sulla corretta tenuta e conservazione delle relative documentazioni e registrazioni, anche ai fini fiscali, sulla corretta tenuta e conservazione dei beni comunali ad essi affidati. In particolare vigilano, anche a mezzo dei funzionari ad essi sottoposti, sulla corretta gestione dei servizi di cassa, ove istituiti, e sul comportamento dei dipendenti che vi operano.
2. Il dirigente del servizio di Ragioneria vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio e riferisce alla Giunta, per tramite del Segretario generale, al Presidente del collegio dei revisori sulle eventuali gravi anomalie che abbia occasione di verificare nell'adempimento delle proprie funzioni.

Art.66
(Collegio dei Revisori dei conti)

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori composto da tre membri.
2. I componenti del Collegio dei revisori devono essere scelti:
 - a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di Presidente del Collegio;
 - b) uno tra gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti all'albo dei Ragionieri.

3. A tal fine viene emanato, a cura della Presidenza del Consiglio, apposito avviso pubblico per la presentazione delle candidature.
4. Il voto dovrà individuare la componente a cui è riferito. Nel caso in cui dallo scrutinio risulti che per l'elezione di uno o più componenti vi sia parità di consensi tra due o più candidati, l'elezione del collegio va integralmente ripetuta in altra seduta, sempre con le modalità del voto limitato. Se alla successiva votazione vi sia nuovamente parità di consensi tra due o più candidati, è eletto per ciascuna componente il candidato che vanta la maggiore anzianità di iscrizione nel relativo registro.
5. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente; attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.
6. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti ad esso affidati dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, il Collegio dei revisori ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'Ente.
7. La nomina, la durata in carica, le funzioni e le prerogative dei revisori sono stabilite dalla legge.

Art.67

(Cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza)

1. Non possono essere eletti Revisori dei conti del Comune di Campobasso e se eletti decadono da componenti il collegio:
 - a) i membri dei comitati regionali di controllo e delle relative sezioni;
 - b) i consiglieri comunali, circoscrizionali e gli assessori del Comune di Campobasso;
 - c) i componenti degli organi delle aziende sanitarie locali;
 - d) gli amministratori, i consiglieri e i dipendenti dei comuni, province, comunità montane della Regione Molise e della stessa Regione
 - e) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2832 del codice civile.
2. E' altresì causa di decadenza la cancellazione o sospensione dal registro dei revisori contabili, dall'albo dei dottori commercialisti e dei ragionieri, la mancata redazione della relazione al conto consuntivo del Comune, la mancata partecipazione senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del collegio.
3. In caso di morte, dimissioni, decadenza, sopravvenute cause di incompatibilità, ovvero qualora sia necessario provvedere alla sostituzione per altre cause di un revisore, si procede alla surroga entro i successivi 45 giorni. Il nuovo revisore, eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti, resta in carica fino alla scadenza del collegio. Se per qualunque causa vengono meno contestualmente due componenti il collegio, l'organo va ricostituito dal Consiglio comunale nella sua interezza, con le modalità di cui al terzo comma dell'art.66.
- 4. (abrogato)**

TITOLO DECIMO NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.68

(Verifica statutaria)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto il Sindaco convoca il Consiglio comunale per verificare lo stato di attuazione. In tale occasione il Presidente della Commissione Statuto, sentiti i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, presenta una relazione in cui è evidenziato lo stato di attuazione, la predisposizione dei

relativi regolamenti ed i problemi posti dall'applicazione delle norme statutarie. Sulla base dello stato attuativo possono essere prospettate modifiche od integrazioni dello Statuto, nonché misure organizzative o provvedimenti per una funzionale attuazione.

2. Ogni anno il Presidente della Commissione Statuto presenta al Consiglio, convocato in apposita seduta, specifica relazione sul livello di attuazione dello Statuto e le relative proposte.

Art.69

(Composizione Gruppi e Revisori dei Conti)

1. Per l'individuazione dei Gruppi consiliari costituiti all'atto dell'approvazione del presente Statuto è comunque confermata la situazione già presente in Consiglio comunale.
2. Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste all'art.67 non hanno efficacia in relazione all'attuale Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.70

(Modifiche statutarie)

1. Ciascun consigliere comunale può prospettare modifiche statutarie, su cui si esprime preventivamente la Commissione consiliare Statuto. Tutte le proposte di modifica sono portate al dibattito del Consiglio in un' unica seduta annuale da svolgere nell'ultimo mese dell'anno, salvo il caso di modifiche od integrazioni urgenti.
2. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere proposte al Consiglio comunale da ogni cittadino se accolte favorevolmente dalla maggioranza assoluta dei voti rappresentati nella Commissione consiliare Statuto.

Art.71

(Norma speciale)

1. Le disposizioni del presente Statuto che innovano, in conformità della Legge 25 marzo 1993, n.81, rispetto alla legge 8 giugno 1990, n.142, circa il numero degli assessori che compongono la Giunta e la procedura della sfiducia, entrano in vigore a far data dal 26 marzo 1994.

Art.72

(Regolamenti di attuazione dello Statuto)

1. Entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto il Comune deve dotarsi di tutti i regolamenti di attuazione dello Statuto stesso.
2. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti si applica, in quanto compatibile, la disciplina vigente.

